



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. “CURA ITALIA”
(Legge 24 aprile 2020, n. 27)

Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" ([Suppl. ord. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020](#))

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	6
1. Abrogazione dei decreti legge n. 9, 11 e 14 del 2020 (art. 1, commi 1 e 2 della legge di conversione).....	6
2. Proroga termini adozione di decreti legislativi (art. 1, comma 3 della legge di conversione).....	6
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	6
1. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60).....	6
2. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)	7
3. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62).....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	11
1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55).....	11
2. Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 61-bis).....	12
3. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63).....	12
4. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64).....	13
5. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, commi da 1 a 2-bis).....	13
6. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66).....	14
7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67).....	15
8. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68).....	15
9. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)	16
10. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)	17
11. Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 71-bis).	17
12. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)	17
12.1. Credito d'imposta investimenti pubblicitari	17
12.2. Tax credit per le edicole.....	18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	18
1. Potenziamento risorse umane dell'Inail (art. 10).....	18
2. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27).....	18

3.	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28)	19
4.	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)	19
5.	Incumulabilità tra indennità (art. 31)	19
6.	Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34).	19
7.	Disposizioni in materia di patronati (art. 36)	20
8.	Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37).....	20
9.	Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).....	20
10.	Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione (art. 41).....	20
11.	Disposizioni Inail (art. 42).....	21
12.	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44).....	21
13.	Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44-bis).....	21
14.	Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47).....	22
15.	Prestazioni individuali domiciliari (art. 48).....	22
16.	Sospensione adempimenti e versamenti contributivi imprese settore florovivaistico (art. 78, comma 2-quinquiesdecies)	23
17.	Carta della famiglia (art. 90-bis).....	23
18.	Indennità collaboratori sportivi (art. 96)	23

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO..... 24

1.	Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario (art. 19).....	24
2.	Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19 bis)	25
3.	Treatmento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (art. 20).....	25
4.	Treatmento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso (art. 21)	26
5.	Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22)	26
6.	Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e lavoratori autonomi per emergenza COVID 19 (art. 23).....	28
7.	Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)	28
8.	Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25).....	29
9.	Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)	29
10.	Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e DIS COLL (art. 33).....	30
11.	Diritto di precedenza Lavoro Agile (art. 39).....	30

12. Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)	30
13. Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46)	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	31
1. Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (art. 14).....	31
2. Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)	31
3. Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI	32
1. Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (art. 5-bis)	32
2. Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia (art. 5-ter)	32
3. Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici (art. 5-quater).....	33
4. Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria (art. 5-quinquies)	33
5. Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (art. 15)	34
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	34
1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)	34
2. Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 49 bis)	34
3. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - F.I.R. (art. 50)	35
4. Contribuzione annua all’Organismo confidi minori (art. 51)	35
5. Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd “Fondo Gasparrini” (art. 54)	35
6. Sospensione dei mutui per le vittime dell’usura (art. 54-quater)	36
7. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56)	36
8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia pubblica (art. 57)	37
9. Incremento dotazione dei Contratti di Sviluppo (art. 80).....	38
10. Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 100)	38
11. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (art. 97).....	39
12. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario (art. 111, comma 4 bis)	39
13. Destinazione Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 (art. 126, comma 10)	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA	39
1. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 (art. 109)	39
2. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario (art. 111, comma 4-bis).....	40

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E TERMINI AMMINISTRATIVI 40

1. Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 53 bis)40
2. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83) .40
3. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (art. 84).....43
4. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).....43
5. Proroghe in materia edilizia (art. 103, commi 2 e 2-ter)44

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 44

1. Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis).....44
2. Rinvio di scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113) 45
3. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis).....45

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO 46

1. Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78).....46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI..... 46

1. Sospensione termini di rimborso "Fondo 394" (art. 58).....46
2. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà (art. 72)46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 47

1. Proroga termini verifiche tecniche impianti a fune (art. 62-bis).....47
2. Sospensione canoni portuali (art. 92, comma 2)47
3. Trasporto pubblico locale e scolastico (art. 92, commi dal 4-bis al 4-quater)47
4. Autostrada del Brennero (art. 92, comma 4-quinquies)48
5. Proroga adempimenti depositi carburanti minori (art. 92, comma 4-sexies)48
6. Funivie di Savona (art. 94-bis)48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 48

1. Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 72-quater)48
2. Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)49

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 51

1. Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)51

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 52

1. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101).....52
2. Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)52

ULTERIORI MISURE 52

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6)52
2. Disposizioni in materia di terzo settore, associazioni riconosciute e non riconosciute (art. 35)53
3. Proroga canone Rai (art 62)53

4. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75)	53
5. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)	53
6. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)	54
7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104).....	54
8. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)	54
9. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108).....	55
10. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 117)	55
11. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali (art. 118)	55

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Abrogazione dei decreti legge n. 9, 11 e 14 del 2020 (art. 1, commi 1 e 2 della legge di conversione).

Con l'articolo 1, comma 2 della legge di conversione in commento sono abrogati i decreti legge 2 marzo 2020 n. 9 (con cui sono state adottate misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID—19 nelle cd zone rosse), 8 marzo 2020, n.11 (che ha recato ulteriori misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) e 9 marzo 2020 n.14 (che ha disposto ulteriori interventi per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale).

L'abrogazione dei citati decreti trova fondamento nel venir meno dell'esigenza della conversione, avendo il governo inserito le relative previsioni nel decreto legge n.18 del 2020 convertito con la legge in commento.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Proroga termini adozione di decreti legislativi (art. 1, comma 3 della legge di conversione)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 è previsto un differimento di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020.

La proroga decorre dal termine di scadenza previsto da ciascuna disposizione di delega legislativa per i termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, mentre per i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione, la proroga decorre dalla predetta data di entrata in vigore della legge di conversione nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettivi leggi delega.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

L'articolo 60 dispone la **proroga al 20 marzo 2020** dei versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo.

La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data de 16 marzo 2020.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità) consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 in commento, se eseguiti **entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

2. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Con riferimento alla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi Inail, a seguito delle istanze proposte dalla Confederazione durante l'iter di conversione in Legge del decreto "Cura Italia", il dettato normativo dell'articolo 61 è stato rimodulato ed uniformato sullo schema del successivo articolo 62, senza, quindi, operare il rinvio all'art. 8 del decreto legge n. 9/2020 ai fini della definizione dei tributi e contributi sospesi. In questo modo il quadro normativo risulta meno frammentato.

In particolare, viene confermata la sospensione, **dal 2 marzo al 30 aprile 2020**, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Viene confermata anche la sospensione dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di **marzo 2020**. Rientrano, tra quest'ultimi versamenti, l'Iva dovuta a saldo per il periodo d'imposta 2019 e l'imposta derivante dalla liquidazione del mese di febbraio 2020, il cui versamento è scaduto il 16 marzo u.s..

La norma, inoltre, definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione. Nello specifico, tale sospensione viene riconosciuta ad una serie di categorie economiche operanti, tra gli altri, nei settori del turismo, dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi.¹

¹ Di seguito l'elencazione completa dei settori e delle categorie produttive interessate:

- a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- k) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

La nuova disposizione conferma, inoltre, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della cd. "zona rossa" (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro gli stessi termini, inoltre, devono essere effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, non operate dai sostituti d'imposta con sede legale oppure operativa nei Comuni della cd. "zona rossa".

Viene prevista, infine, una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti in parola sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio), oppure anche in tal caso mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Settori economici e categorie produttive	Tributi e contributi	Periodo di sospensione	Modalità versamento
Settori e categorie produttive elencati nel comma 2 dell'art. 61, ad eccezione delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche	Adempimenti e versamenti relativi a contributi previdenziali	Dal 2 marzo al 30 aprile	31 maggio in unica soluzione senza
	Adempimenti e versamenti relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria	Dal 2 marzo al 30 aprile	applicazioni di sanzioni e interessi o
	Versamenti relativi a ritenute di lavoro dipendente e assimilati ART. 23 e 24 del DPR N. 600/73	Dal 2 marzo al 30 aprile	5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi

-
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (categoria aggiunta in sede di conversione in legge del "Decreto Cura Italia");
 - r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

	Versamenti Iva relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Dal 1 marzo al 31 marzo	
--	---	--------------------------------	--

3. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Viene prevista la sospensione dei soli **adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF), per il periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**.

Restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione precompilata (entro il 5 maggio l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata).

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il **30 giugno 2020**.

Per i soggetti, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i **versamenti in autoliquidazione**, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/73, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali ed assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti relativi all'IVA viene estesa, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia (provincia introdotta durante l'esame al Senato), Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta zona rossa restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

Si ricorda che l'articolo 1 del sopra citato decreto dispone che nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei comuni della cosiddetta zona rossa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

I comuni ricompresi nella zona rossa sono: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

Soggetti interessati	Tributi e contributi	Periodo di sospensione	Modalità di versamento
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente	Adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Da 8 marzo al 31 maggio	30 giugno senza applicazioni di sanzioni
	Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;	Da 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020	31 maggio in unica soluzione senza applicazioni di sanzioni e interessi o 5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
	Versamenti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e a premi per l'assicurazione obbligatoria	Dal 8 marzo 2020 al 31 marzo	
	Adempimenti e versamenti relativi a ritenute di lavoro	Dal 2 marzo al 30 aprile	
	Versamenti Iva relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Da 8 marzo al 31 marzo	

In sede di conversione in legge del decreto in esame, è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo in esame, che disponeva, in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020.

Si sottolinea che il decreto legge 23 del 2020 (cd decreto Liquidità), all'art. 19, prevede in favore dei medesimi soggetti individuati dall'abrogato comma 7 dell'articolo in esame (soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato) il non assoggettamento alle ritenute d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari - dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 maggio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Al fine di sostenere le imprese, sotto il profilo della liquidità, nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica, con la conversione in legge del "Decreto Cura Italia", viene confermata la disposizione finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati – sia di natura commerciale sia di finanziamento - che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria.

Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) – ossia quelle imposte che l'impresa è tenuta a computare sull'esercizio in corso, nonostante siano esigibili per un fatto di competenza negli esercizi futuri - riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.²

Nello specifico, la norma consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi - determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale - e, al contempo, a fronte di tale anticipazione, di evitare il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria in corso.

In particolare, per le società che effettuano, entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che, alla data della cessione dei crediti, non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La norma esclude l'applicazione del limite per il riporto delle perdite, previsto per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, per i quali la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, **fissato al 20% del valore nominale dei crediti ceduti**. Allo stesso tempo, la norma fissa il limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione.³

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

² L'inadempimento si verifica quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui esso era dovuto.

³ Ad esempio, se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro

In base a quanto indicato dalla norma, inoltre, il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti e, a decorrere da tale data, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o ceduti oppure, infine, chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile ai fini dell'IRAP.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta, ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione per il mantenimento dell'applicazione della disciplina prevista per l'attività per imposte anticipate (art. 11, comma 1, D.L. n. 59 del 2016).

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Infine, la nuova disciplina non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, oltre che alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

2. Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 61-bis)

L'articolo in esame, introdotto nel corso di conversione in legge del decreto "Cura Italia", anticipa, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020, l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, disposta con l'articolo 16-bis del decreto n. 124 del 2019, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, viene differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Si ricorda che l'articolo 16-bis del DL n. 124 del 2019 ha differito dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730, oltre a rimodulare i termini entro cui i CAF- dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate e ad introdurre un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

3. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

L'articolo in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro, nel mese di marzo 2020.

Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è raggugliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il

premio deve essere erogato direttamente dai datori di lavoro, ove possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta potranno recuperare il bonus erogato attraverso l'istituto della compensazione.

4. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, prevede un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro, in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020.

Per la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d'imposta, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che l'articolo 30 del decreto Liquidità ha stabilito l'estensione del credito di imposta in esame alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020.

5. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, commi da 1 a 2-bis)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da "Coronavirus", viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

In sede di conversione in legge del decreto "Cura Italia", è stato specificato che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Il credito d'imposta non si applica ai seguenti soggetti, esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020:

- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

6. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Vengono promosse le erogazioni liberali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, viene previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura - effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro - spetta una detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 30%, entro l'importo massimo di 30.000 euro.

In sede di conversione in legge del decreto, tra gli enti beneficiari delle erogazioni liberali sono stati inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Alle predette erogazioni liberali sono estese le disposizioni previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le erogazioni in parola sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Inoltre, ai fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Vengono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, la norma sospende, per il predetto periodo, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello.

Sono sospesi, inoltre, i termini previsti nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e quelli previsti nel caso di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale.

Inoltre, in relazione alle istanze di interpello, viene stabilito che, laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Altresì, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Prima delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, l'articolo 67 esame disponeva, tramite il comma 4, una proroga, fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione), dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020, mediante rinvio al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159 del 2015.

In sede di conversione in legge del decreto, è stato riformulato l'ultimo comma dell'articolo in esame, al fine di escludere la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

8. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

L'articolo in esame stabilisce, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La norma dispone, inoltre, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali, secondo cui, nel caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi anche i termini previsti per gli adempimenti processuali, nonché i termini di

prescrizione e decadenza, in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.

La disciplina in esame si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Viene previsto, inoltre, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".

La norma, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Con tale disposizione si vuole tenere conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

Infine, a seguito di una modifica approvata in sede di conversione del decreto in legge, viene stabilito che nei confronti delle persone fisiche, le quali, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni suindicate decorrono dalla data del 21 febbraio 2020.

9. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

Le chiusure delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento e, parzialmente, dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento - disposte prima su una parte del territorio e poi sull'intero territorio nazionale - impediscono la raccolta di gioco pubblico.

La norma in commento, pertanto, dispone la sospensione, fino al 29 maggio 2020, dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio.

Il pagamento dei canoni concessori, previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo, non è dovuto per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Infine, viene disposta la proroga di sei mesi della scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione

del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

10. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Nel caso in cui i contribuenti decidano di non avvalersi di una delle sospensioni dei versamenti previste dalle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, nonché della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste dal Legge in commento, costoro possono chiedere che sia data comunicazione, di tale circostanza, sul sito istituzionale del MEF, al fine di trarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

In sede di conversione in legge del Decreto, è stata inserita la previsione che rimanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

11. Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 71-bis).

L'articolo 71-*bis*, introdotto durante l'iter di conversione in Legge del Decreto, prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

In sostanza, intervenendo sulla cd. "Legge antisprechi", la nuova norma amplia le categorie dei beni per i quali non opera la presunzione di cessione - tra i quali beni sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale - estendendo l'agevolazione fiscale alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, oltre che dei *personal computer, tablet, e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili

Viene, inoltre, prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario, di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

12. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)

12.1. Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all'emergenza sanitaria in atto, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nello specifico, la norma prevede che, per il solo anno 2020, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati

dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n.50 del 2017), nella **misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati**.

L'agevolazione è riconosciuta, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno.

Per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, la norma dispone che, per il 2020, è possibile presentare la relativa comunicazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto all'attuale disciplina. Restano, ad ogni modo valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020.

12.2. Tax credit per le edicole

Viene modificata, altresì, la disciplina del cd. "Tax credit per edicole", introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, da ultimo, modificata dalla Legge di Bilancio 2020.

In particolare, viene previsto, per l'anno 2020, un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

- l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Potenziamento risorse umane dell'Inail (art. 10)

Con la norma in esame, viene autorizzata l'assunzione da parte dell'Inail di 200 medici specialisti e 100 infermieri, tramite incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020 qualora si protraesse lo stato emergenziale.

Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni, pari ad euro 15 milioni per l'anno 2020, risultano a carico del bilancio dello stesso Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

Viene disposto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi in pari data, iscritti alla Gestione separata - di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata previa domanda dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora dal monitoraggio della spesa cui è tenuto l'Inps emergano scostamenti dal suddetto limite, anche prospettici, non verranno adottati ulteriori provvedimenti di concessione dell'indennità.

3. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28)

Viene concessa - ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità viene erogata dall'Inps, previa domanda, per un ammontare totale di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora, nell'ambito delle attività di monitoraggio, l'Inps riscontri il superamento del suddetto limite, anche sulla base di stime prospettiche, non viene riconosciuta alcuna ulteriore concessione.

4. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Con il provvedimento in esame viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della norma in esame. L'indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Viene inoltre disposta la non adozione di ulteriori provvedimenti concessori, qualora - nell'ambito del monitoraggio della spesa effettuato dall'Inps - risultino, anche prospetticamente, possibili scostamenti dal suddetto limite.

5. Incumulabilità tra indennità (art. 31)

La norma dispone la non cumulabilità delle indennità previste per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), per i lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) nonché per i lavoratori dello spettacolo (art. 38). Viene, altresì, disposta l'incompatibilità delle indennità in argomento con la percezione di reddito di cittadinanza.

6. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

La disposizione stabilisce, per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza inerenti alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, liquidate dall'Inps e dall'Inail, e dei termini di prescrizione relativi alle suddette prestazioni.

7. Disposizioni in materia di patronati (art. 36)

In deroga alle disposizioni vigenti, il provvedimento concede, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, la possibilità di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Resta ferma, una volta cessata l'emergenza da COVID-19, l'immediata regolarizzazione del mandato prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di prevedere una riduzione degli orari di apertura al pubblico e di modulare il servizio fornito agli utenti, con apertura delle sedi solo qualora non sia possibile operare a distanza. Infine, il provvedimento prevede la proroga, al 30 giugno 2020, della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, dei nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

8. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37)

Il provvedimento dispone la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, senza alcun rimborso delle somme già versate. Il termine per l'effettuazione dei versamenti è fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Viene, inoltre, disposta la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 dei termini di prescrizione, che tornano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Allo stesso modo, in caso di termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria con inizio nel periodo di attuazione della sospensione, viene differito alla fine del periodo l'avvio della sospensione.

9. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

La norma garantisce l'erogazione di un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro - e non titolari di pensione. L'indennità in argomento, che non concorre alla formazione del reddito, non viene riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. L'Inps provvede ad erogare l'indennità, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, monitorando il rispetto di tale limite con conseguente mancata adozione di altri provvedimenti concessori in caso di scostamenti, anche sulla base di stime, dalla spesa suindicata.

10. Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione (art. 41)

La disposizione fissa la sospensione, fino al 1° giugno 2020, delle attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e

ricostituzione dei Comitati stessi. Viene inoltre stabilito che, sino al 1° giugno 2020, i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e gli stessi concedono - secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi - le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali.

11. Disposizioni Inail (art. 42)

Con tale articolo - che si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati - viene sospeso, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail, con ripresa dello stesso dalla fine del periodo di sospensione. Per tali prestazioni sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini di prescrizione. La norma prevede, inoltre, la sospensione dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel suindicato periodo. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È poi stabilito che la tutela assicurativa Inail opera anche nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, previa trasmissione telematica all'Istituto, da parte del medico, di apposito certificato. Le suddette prestazioni vengono erogate dall'Inail anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. Gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, in analogia ad altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, gli effetti del coronavirus non incidono sul bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato.

12. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)

Con la disposizione in esame viene istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" destinato al riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, a beneficio di lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno subito la cessazione, la riduzione o la sospensione della loro attività o il loro rapporto di lavoro. Le disposizioni attuative del predetto Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità e l'eventuale limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse di Previdenza) saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

13. Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44-bis)

In sede di conversione in legge del D.L. n.18/2020, è stata introdotta tale norma che dispone l'erogazione di un'indennità aggiuntiva, di ammontare pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, in

favore di soggetti che svolgono la loro attività lavorativa al 23 febbraio 2020, sono residenti o domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

I soggetti destinatari di tale indennità risultano essere i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti (compresi i titolari di attività di impresa), iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall'Inps nel rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 5,8 milioni per il 2020. Qualora dal monitoraggio delle richieste o dalle stime prospettiche si evidenzia il superamento del predetto limite, viene disposto il rigetto di ulteriori domande.

14. Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47)

Il provvedimento disciplina la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. In accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, l'Azienda sanitaria locale può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel rispetto delle misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei predetti centri non sono causa di dimissione o di esclusione dalle stesse. Viene, inoltre, chiarito che l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei suddetti Centri.

15. Prestazioni individuali domiciliari (art. 48)

Conseguentemente alla sospensione dei servizi educativi e scolastici ed alla sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con apposite ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni garantiscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione. I servizi in argomento possono essere effettuati tramite co-proiezioni con gli enti gestori, che saranno retribuiti con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Nel mentre della sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. In aggiunta alla precedente quota, è prevista la corresponsione di un'ulteriore quota - previa verifica dell'effettivo mantenimento delle strutture attualmente interdette - che darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il

servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. I suddetti pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

16. Sospensione adempimenti e versamenti contributivi imprese settore florovivaistico (art. 78, comma 2-quinquiesdecies)

Con tale norma, introdotta in sede di conversione del decreto in commento, viene estesa la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail anche alle imprese del settore florovivaistico, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e il 15 luglio 2020.

I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

17. Carta della famiglia (art. 90-bis)

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, la Carta della famiglia, introdotta per l'anno 2020 per le famiglie con almeno un figlio a carico, viene estesa a tutte le famiglie, diversamente da quanto disciplinato dal DL. n. 9/2020 (decreto abrogato dal presente provvedimento) che destinava tale strumento di sostegno solo in favore delle regioni per prime colpite dall'emergenza epidemiologica.

Lo stanziamento previsto a copertura degli oneri è pari a 500 mila euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

18. Indennità collaboratori sportivi (art. 96)

Anche rispetto ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020, viene disposto il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 27 nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per accedere all'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute S.p.a. effettua l'istruttoria che istruisce in base all'ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo sono definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario (art. 19)

La disposizione, per il periodo di emergenza sanitaria, prevede la possibilità di fruire dell'Assegno Ordinario per una durata massima di 9 settimane (per i settori rappresentati da Confcommercio non è prevista in ogni caso la CIGO) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti di aziende dislocate su tutto il territorio nazionale e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondo di Integrazione Salariale, cd. FIS).

Si tratta, per i settori rappresentati da Confcommercio, delle imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti, nonché i datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 5 dipendenti.

Oltre alle 9 settimane di cui sopra, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. "zona rossa", individuati nell'Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché per i lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni, è stato previsto il riconoscimento di un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Tale disposizione è finalizzata a coordinare le previsioni del D.L. n. 9/2020 (abrogato dal provvedimento in commento) con quelle del D.L. n. 18/2020.

Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l'integrazione salariale ordinaria e l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID 19 d.l.9/2020" e, per ulteriori 9 settimane, con causale "COVID 19 nazionale" (cfr. Circ. Inps n. 47/20).

In linea con le richieste avanzate dalla Confederazione, con la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 è stata eliminata la procedura sindacale per l'accesso all'assegno ordinario, pertanto i datori di lavoro non dovranno più procedere all'osservanza dell'informazione e consultazione sindacale per il riconoscimento dello strumento di sostegno al reddito, ma potranno procedere direttamente alla presentazione dell'istanza di assegno ordinario.

La domanda di concessione del trattamento dovrà essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione oraria e dovrà far riferimento alla causale "emergenza COVID 19".

Le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori che al 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Garanzie e Credito), dei dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

L'articolo, come sollecitato dalla Confederazione negli incontri e nelle interlocuzioni istituzionali, contiene numerose deroghe rispetto alla normale disciplina dell'Assegno Ordinario.

In particolare:

- innanzitutto non sono previste le procedure sindacali per l'accesso all'assegno ordinario;
- la presentazione dell'istanza di Assegno Ordinario deve essere effettuata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria;

- è stabilito che i periodi di trattamento di CIGO ed Assegno Ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.lgs. n. 148/2015;
- non è previsto il limite di tetto aziendale previsto dal d.lgs. 148/2015 all'art. 29 c.4;
- l'Assegno Ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa;
- viene precisato che i lavoratori destinatari dell'assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, nonché i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo;
- non deve essere riconosciuto il contributo addizionale previsto dal d.lgs. n. 148/2015;
- la prestazione viene riconosciuta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps previa richiesta da parte del datore di lavoro;
- non deve essere rispettato il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 90 giorni per l'accesso all'assegno ordinario.

I trattamenti suesposti decorrono dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19 bis)

I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. da 19 a 22 del decreto legge possono rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli artt. 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2015, che prevedono il divieto di utilizzo delle predette tipologie contrattuali presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

La disposizione si riferisce unicamente alla possibilità di rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato e non anche alla possibilità di effettuare nuove assunzioni.

E' inoltre prevista, per i medesimi datori di lavoro, una deroga all'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 ai sensi del quale occorre rispettare specifici intervalli temporali (di 10 o 20 giorni a seconda della durata del precedente rapporto a termine) in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato (c.d. *stop&go*).

3. Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (art. 20)

Per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGO ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, si prevede, qualora avessero in corso alla data del 23 febbraio u.s. un trattamento di CIGS, la possibilità di presentare domanda di CIGO e quindi di convertire i trattamenti per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento di CIGS.

La concessione, pertanto, è subordinata all'effettiva sospensione degli effetti della CIGS già autorizzata.

Anche in questo caso è stata disposta la possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi alle aziende site nei comuni individuati all' Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Tale strumento consente alle aziende in CIGS di presentare la domanda di CIGO che agisce, quindi, a totale copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività.

Inoltre, il periodo di CIGO concesso viene considerato neutro ai fini del computo della durata massima complessiva prevista per i trattamenti di integrazione salariale e non deve essere riconosciuto, altresì, il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del d. lgs 148/2015.

Il comma 4 chiarisce che resta possibile, per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGS, attivare la CIGS per le causali già tipizzate (compresa la causale crisi di impresa come definite dal DM n. 94033/2016), previo svolgimento delle procedure di consultazione, ma con semplificazione operative, limitatamente ai "termini procedurali", stante la disapplicazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

4. Trattamento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso (art. 21)

Tale disposizione, speculare all'art. 20, riconosce la possibilità per le imprese che abbiano in corso, alla data del 23 febbraio u.s., il trattamento di Assegno di Solidarietà di richiedere e quindi di convertirlo con l'Assegno Ordinario che sospende e sostituisce l'Assegno di Solidarietà già in corso, in modo da coprire le ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività. Ciò anche perché l'assegno di solidarietà avrebbe coperto solo le riduzioni orarie e non anche le sospensioni di attività.

5. Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22)

In una logica di universalità degli ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare la Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti.

Per l'accesso allo strumento non sono tenuti a sottoscrivere l'Accordo né i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Invece, per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, l'accesso allo strumento è consentito previo Accordo, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I trattamenti sono concessi con decreto delle singole Regioni (o delle Province autonome).

In sede di conversione, per i datori di lavoro che hanno unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome (cd. "plurilocalizzate"), è stata recepita la semplificazione procedurale prevista dal D.M. 24/3/2020, in base alla quale, per accedere alla CIGD, è sufficiente sottoscrivere un solo accordo sindacale, la cui successiva istanza deve essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro, e non alle singole Regioni interessate, per ratifica e decretazione, secondo le modalità operative stabilite dallo stesso Ministero.

Si precisa, altresì, che sia le domande presentate alla Regione sia quelle presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono esenti dall'imposta di bollo (D.L. 23/2020 art. 41, comma 2).

Inoltre, i predetti trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e sono diretti ai dipendenti già in forza alla medesima data nonché ai dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 dall'azienda richiedente (art. 41, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Per quanto concerne la durata dei trattamenti, anche nel caso della CIGD sono state assorbite in sede di conversione del decreto, le previsioni di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 (abrogato dal provvedimento in commento).

In particolare, in aggiunta alla durata di 9 settimane, sono concessi, rispettivamente:

- ulteriori tre mesi per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei comuni di cui all'All. 1 del DPCM 1° marzo 2020 (cd. "zone rosse"), nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati;
- ulteriore un mese per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (cd. "zone gialle"), nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

È stato confermato che la CIGD, peraltro, come correttamente interpretato ed anticipato dagli Uffici preposti, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO.

A tal proposito, infatti, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisce alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

Inoltre, non è necessaria la sussistenza dei requisiti relativi al rispetto dell'anzianità dei dipendenti, né il pagamento del contributo aggiuntivo previsti invece dalla legislazione nazionale per i trattamenti di integrazione salariale.

Riguardo lo smaltimento preventivo di ferie e permessi residui, si precisa che gli strumenti di flessibilità (ferie, congedi, permessi), nonché la possibilità di utilizzare il lavoro agile (cd. Smart Working), non sono ostativi alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Ovviamente, fermo restando in ogni caso che, in materia di CIGD, la potestà normativa rimane in capo alle singole Regioni che possono disporre diversamente.

Infine per la CIGD è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

6. Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e lavoratori autonomi per emergenza COVID 19 (art. 23)

Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo (c.d. congedo COVID), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, con copertura della contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo previsto dalla disposizione in commento, con diritto all'indennità e non computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa alla fruizione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.

7. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

La disposizione prevede che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni (3 gg. Marzo+3 gg. Aprile+ 12 gg.), salvo riproporzionamenti (Cfr. Circ. Inps n. 45/20).

8. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25)

Tra queste misure e a completamento dell'informazione, evidenziamo che a decorrere dal 5 marzo u.s. anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi. Il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per i figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato ad € 1000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

9. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la misura della quarantena viene applicata agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, o che risultano positivi, o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tale periodo è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, ovvero dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle predette misure. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono posti a carico dello Stato entro il limite di spesa previsto dalla disposizione.

Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, l'assenza deve essere supportata da certificazione medica attestante l'adozione di una delle misure di sorveglianza sanitaria dovute al COVID - 19 o lo stato di malattia accertata da COVID - 19.

Il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro. Per tali fattispecie, essendo equiparate dalla legge alla malattia o al ricovero ospedaliero, troverà applicazione la relativa disciplina prevista dal CCNL adottato dal datore di lavoro.

L'INPS, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata da Confcommercio relativamente al conguaglio delle somme erogate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020, ha precisato che l'Istituto è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti/competenti in ordine al nuovo istituto denominato "quarantena". Non appena sarà possibile, l'INPS procederà con la pubblicazione di apposita circolare/messaggio.

10. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e DIS COLL (art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis Coll sono ampliati da 68 giorni a 128 giorni. Per le domande di Naspi e Dis Coll presentate oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per comunicare all'INPS: l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o l'inizio di un lavoro in forma autonoma che non comporta la perdita della Naspi o della Dis Coll; la cessazione di un rapporto di lavoro part time da cui derivi la possibilità di accedere alla Naspi.

11. Diritto di precedenza Lavoro Agile (art. 39)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui alla medesima disposizione, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. Smart Working), salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Le predette previsioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

12. Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)

A seguito dei provvedimenti che hanno limitato gli spostamenti delle persone per contenere la diffusione del COVID-19 sono stati sospesi per 2 mesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (RDC), Naspi e Dis Coll, come la partecipazione e l'avvio di programmi di politica attiva previsti ai fini del riconoscimento del beneficio. La sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

13. Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In fase di conversione del D.L. è stato specificato che tale divieto non trova applicazione nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

Sino alla scadenza del predetto termine di 60 giorni ai datori di lavoro, a prescindere dalla dimensione dell'organico occupato, è precluso altresì procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (art. 14)

In fase di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche al testo originario dell'articolo al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni recentemente adottate.

Viene quindi previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali ed ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori non trovi applicazione la misura della quarantena precauzionale (Cfr. art. 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) anche nelle ipotesi in cui i medesimi lavoratori abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

2. Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)

Confermata in sede di conversione la disposizione che, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, introduce misure per facilitare l'uso delle mascherine protettive per tutti quei lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Viene al riguardo previsto che, fino al termine dello stato di emergenza, tali lavoratori abbiano la possibilità di utilizzare, quali dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Viene inoltre consentito *a chiunque*, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

3. Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la norma prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente

di 100 unità di personale, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI

1. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (art. 5-bis)

Il nuovo articolo 5-*bis* - che costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 34 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dal provvedimento in commento) - reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento sia alle procedure di acquisto e di pagamento (comma 1) che alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (commi 2 e 3).

Circa le **procedure di acquisto**, viene disposto che il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del presente D.L. n. 18/2020, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al termine dello stato di emergenza (che, si ricorda, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha fissato al 31 luglio 2020), ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In relazione alle **caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale**, il comma 2 dell'articolo in esame consente, fino al termine dello stato di emergenza, l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i medesimi dispositivi dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Viene inoltre consentito (comma 3), sempre sino al termine dello stato di emergenza ed in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Viene infine specificato che sono utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE.

2. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia (art. 5-ter)

L'articolo 5-*ter* - che inserisce nel provvedimento le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 14/2020 - prevede specifici interventi per garantire ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido.

In particolare, si prevede al primo comma che, con apposito decreto ministeriale, vengano definite le modalità per rendere disponibile sul territorio nazionale, tramite

strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni o, in via sperimentale fino al 2022, tramite la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia.

Il decreto è emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, entro il 31 luglio 2020. Tale decreto deve individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi sanitari menzionati, con caratteristiche di uniformità sull'intero territorio nazionale, oltre che le modalità con cui le aziende sanitarie devono operare il censimento dei pazienti che necessitano di terapia.

Viene poi previsto (comma 2) che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, il Ministro della salute abbia la facoltà di provvedere con ordinanza di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici (art. 5-quater)

L'articolo 5-quater - inserito in sede di conversione - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 11 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (abrogato dal provvedimento in commento).

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire un apposito conto corrente bancario per la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 mentre il comma 2, nel fare rinvio all'applicazione della disciplina posta dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della protezione civile (di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) prevede la sospensione di ogni azione esecutiva e che siano privi di effetto i pignoramenti, comunque notificati, fino alla chiusura del medesimo conto. Il terzo ed ultimo comma dell'articolo in esame prevede infine che ai contratti di acquisto in oggetto e ad ogni altro atto negoziale, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile o dai "soggetti attuatori" per far fronte all'emergenza da COVID-19, non si applica la disciplina sul controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dalle disposizioni sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cfr. articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010). Dispone poi la norma che i medesimi atti sono sottratti al controllo della Corte dei conti mentre la responsabilità contabile e amministrativa relativa agli stessi viene limitata ai casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Si prevede infine che tali atti, non appena posti in essere, siano immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori.

4. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria (art. 5-quinquies)

L'articolo 5-quinquies, nel trasporre il disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, reca alcune norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali

indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori. L'intervento è inteso all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19.

Il comma 1, in particolare, prevede che il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del "soggetto attuatore" CONSIP S.p.A., sia autorizzato all'acquisto dei summenzionati dispositivi ed ai pagamenti anticipati dell'intera fornitura anche in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Per i predetti acquisti il successivo comma 2 autorizza una spesa pari a 185 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

5. Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (art. 15)

Confermata in sede di conversione la norma che consente, sino al termine dello stato di emergenza, la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alla vigente normativa. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, si dispone che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettino tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici, gli importatori e coloro che le immettono in commercio devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine. L'Istituto, entro i successivi tre giorni, si deve pronunciare circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Qualora le mascherine dovessero risultare non conformi, il produttore deve cessare immediatamente la produzione. Analoga procedura di validazione dei dispositivi deve essere avviata da parte dei produttori, degli importatori e di coloro che li immettono in commercio anche con l'Inail.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

L'art. 49 viene abrogato ed è sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, attualmente in corso di conversione (su cui si è riferito con nota del 9 aprile 2020).

2. Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 49 bis)

La presente disposizione, introdotta in sede di conversione, riproduce il testo dell'articolo 25 del D.L. n. 9/2020, oggi abrogato a seguito della presente legge di conversione. In particolare, il comma 1 stabilisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, in favore delle piccole e medie imprese, incluse quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni della cd "zona rossa", la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di

riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Il comma 2 prevede che l'intervento agevolativo di cui al comma 1, potrà essere esteso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per periodi determinati e nei limiti delle risorse disponibili - anche alle PMI ubicate in aree diverse da quelle delle Zone rosse, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Per queste finalità, la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (rifiinanziato per 670 milioni di euro nell'ambito della manovra di bilancio 2020) è incrementata di 50 milioni di euro.

3. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - F.I.R. (art. 50)

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (F.I.R.), con una modifica ai commi 496 e 497 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene previsto che, in attesa della predisposizione dei piani di riparto, agli azionisti e agli obbligazionisti può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

4. Contribuzione annua all'Organismo confidi minori (art. 51)

L'articolo 51, confermato senza modifiche in sede di conversione, prevede che i Confidi "minori" potranno dedurre la contribuzione annua dovuta all'Organismo di sorveglianza (OCM) previsto dall'art. 112-bis del Testo Unico Bancario, dal già esistente contributo annuo obbligatorio ai Fondi interconsortili, previsto all'art. 13, comma 22 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Dunque, non vi dovrebbero essere oneri addizionali a carico dei confidi minori per l'avvio dell'attività dell'Organismo di sorveglianza, ma è prevedibile un contestuale depotenziamento dei Fondi interconsortili.

5. Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd "Fondo Gasparri" (art. 54)

L'articolo 54 consente il beneficio della sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa a una platea più ampia di beneficiari rispetto a quella prevista dall'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istitutivo del suddetto beneficio e del relativo Fondo di solidarietà, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A. Il beneficio della sospensione è dunque esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che, a causa della chiusura totale o parziale della propria attività, autocertificano, rispetto all'ultimo trimestre 2019, un calo di fatturato superiore al 33%, registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la data di presentazione della domanda, ovvero - qualora non sia trascorso un trimestre - nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di

presentazione della domanda. A margine si segnala che l'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23 ha operato un'ulteriore rimodulazione in senso ampliativo delle categorie di soggetti beneficiari, attualmente in fase di esame nell'ambito dei lavori di conversione.

Fermi i termini utili per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, fissati in 9 mesi a partire della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia dal 17 marzo al 17 dicembre, le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto hanno consentito di ampliare alcuni requisiti di accesso al Fondo di solidarietà, in base ai quali la sospensione del pagamento delle rate può essere ora concessa anche:

- ai mutui fino a 400.000 euro (il precedente limite era di 250.000 euro);
- ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze, le cui garanzie sono destinate prioritariamente a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché a giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- ai mutui i cui titolari siano destinatari di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (disposizione prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ora integrata nel decreto-legge in commento).

6. Sospensione dei mutui per le vittime dell'usura (art. 54-quater)

Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, provvede alla erogazione di mutui in favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Il comma 1 dell'articolo 54-quater sospende, per l'anno 2020, le rate dei mutui concessi a valere sul predetto Fondo, incluse quelle con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020 ed eventualmente non pagate, prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.

Fino al 31 dicembre 2020, sono inoltre sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui concessi dallo stesso Fondo.

7. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56)

La misura consiste in una "moratoria straordinaria" volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19, che viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato UE.

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla

data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per consentire la realizzazione di queste operazioni, viene istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI con una dotazione di 1,7 miliardi.

Per i finanziamenti in essere la misura dispone che:

1) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 2020;

2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale.

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non sono segnalate dall'intermediario finanziario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

Le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

In linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sull'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI.

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica al Fondo con indicazione dell'importo massimo garantito. La garanzia della Sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.

8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia pubblica (art. 57)

Per supportare le imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", viene prevista la possibilità che gli interventi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (sia sotto forma di garanzie che di provvista) in favore di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza e che non accedono al Fondo di garanzia PMI, possano essere assistiti - così come già previsto per lo stesso Fondo PMI - dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta, a prezzo di mercato.

Tale misura, minimizzando gli accantonamenti delle banche e degli intermediari sul proprio patrimonio a fronte del rilascio di finanziamenti, consentirà a questi, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. Al contempo, la norma istituisce, di fatto, uno strumento di

supporto all'accesso al credito anche per le imprese che non accedono al Fondo di garanzia.

La puntuale definizione del perimetro di intervento della misura (inclusi i settori interessati) è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, assicurando comunque la complementarità con gli interventi del Fondo di garanzia .

Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, oltre ad essere rivolto a PMI che non accedono al Fondo stesso, potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le c.d. "imprese Mid-Cap"; inoltre, operando a mercato, non interviene in regime "de minimis" e quindi non assorbe il plafond delle imprese beneficiarie.

A copertura delle garanzie dello Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. La sua gestione può essere affidata a società a capitale interamente pubblico.

9. Incremento dotazione dei Contratti di Sviluppo (art. 80)

La dotazione del fondo dedicato al finanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 43 del D.L. 12/2008 convertito con modificazioni dalla L.160/2019, art.1 comma 231) è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

10. Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 100)

Il comma 1 dell'articolo in esame, confermato in sede di conversione, istituisce un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti, il Ministero dell'Università della ricerca è delegato alla ripartizione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati, nonché all'individuazione delle modalità di utilizzo da parte dei beneficiari degli stanziamenti.

Al comma 2, per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza (deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 per un arco temporale di 6 mesi), si dispone la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca in scadenza durante lo stato di emergenza (il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e con decadenza se non integrato entro il 31 dicembre 2020). Per lo stesso periodo sono inoltre sospese le procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri dei consiglio di amministrazione di designazione governativa.

Al comma 3 si prevede per i beneficiari dei crediti agevolati erogati dal MIUR, finanziati a valere sul Fondo Agevolato per la ricerca, la possibilità, a richiesta del beneficiario, di sospendere temporaneamente il rimborso dei mutui . In pratica si concede alle imprese, ed agli altri operatori della ricerca beneficiari delle agevolazioni, una sospensione del rimborso delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, con un corrispondente aumento della durata dei piani di ammortamento dei mutui.

11. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (art. 97)

La norma prevede che, in caso di interventi cantierabili (cioè già dotati di progettazione esecutiva approvata), l'Ente appaltante può determinare una anticipazione del 20% del prezzo all'appaltatore (attualmente il limite massimo dell'anticipazione è del 10%). La disposizione è diretta soltanto alle Amministrazioni Centrali titolari di Piani Operativi nonché ai Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020. Non rientrano nel provvedimento il finanziamento di opere effettuate da ANAS e RFI.

12. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario (art. 111, comma 4 bis)

In fase di conversione in legge del decreto, è stato inserito il comma 4-bis, relativo al ripiano dei disavanzi delle regioni e degli enti locali a cui si ricorre nel caso di mancanza di equilibrio di bilancio.

Nello specifico la norma prevede che nel caso in cui l'ente effettui un ripiano del disavanzo superiore rispetto a quello previsto, viene consentito un recupero per pari importo sul piano di rientro già nell'esercizio successivo.

13. Destinazione Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 (art. 126, comma 10)

Il comma 10 dell'articolo 126 dispone un vincolo alle risorse rese disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020 a seguito delle modifiche effettuate sui regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali e di investimento europei e a seguito della riprogrammazione dei programmi operativi che le Autorità di Gestione effettueranno.

Nello specifico le risorse dovranno essere destinate al sostegno delle spese nel settore sanitario, al finanziamento del capitale circolante delle PMI e al supporto del capitale umano, con la finalità dunque di fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA

1. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109)

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma consente una deroga al sistema di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con particolare riferimento **alle modalità di utilizzo della quota libera** dell'avanzo medesimo nel rispetto delle priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quest'ultima complessiva limitazione risponde ad esigenza di stabilità finanziaria.

L'avanzo libero o disponibile è costituito, infatti, dalle risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo al risultato complessivo di amministrazione le componenti relative, appunto, all'accantonamento a fondi rischi e alla parte vincolata e destinata a finanziare spese per investimenti.

In questa sede giova sottolineare che per gli enti con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero positivo, l'unica limitazione riguarda prevalentemente la non spendibilità dell'avanzo accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE.

Sulla base dell'articolo in commento, pertanto, le amministrazioni locali per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione calcolato nel modo indicato. Data la fase di straordinaria crisi sanitaria ed economica è auspicabile, tuttavia, che il legislatore consenta una disponibilità maggiore dell'avanzo, ottenibile attraverso una riduzione della quota destinata ad accantonamento. Tale scelta potrebbe favorire, infatti, l'utilizzo immediato di maggiori risorse, in favore delle imprese, senza pregiudicare, nel contempo, la stabilità finanziaria degli enti più virtuosi. Agli stessi fini e con la medesima attenzione al rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, **limitatamente all'esercizio finanziario 2020**, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario (art. 111, comma 4-bis)

In fase di conversione in legge del decreto, è stato inserito il comma 4-bis, relativo ai piani di rientro per disavanzi delle regioni e degli enti locali in cui non sia stato rispettato l'equilibrio di bilancio (saldo negativo tra entrate finali e spese finali).

Tale norma introduce elementi di flessibilità per i richiamati enti nella gestione dei piani di rientro triennali per disavanzi di bilancio. Nello specifico, l'ente che durante un esercizio finanziario proceda ad un ripiano per un importo superiore a quello previsto dal rateo del piano di rientro, può recuperare tale effetto positivo di bilancio in riduzione del rateo nel piano di rientro dell'esercizio successivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E TERMINI AMMINISTRATIVI

1. Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 53 bis)

In sede di conversione è stata aggiunta la disposizione normativa diretta a sospendere su tutto il territorio nazionale, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 cod. proc. civ., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

2. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

L'articolo mantiene invariati i termini di sospensione degli atti processuali e del rinvio delle udienze fino al 15 aprile.

Sul punto va tuttavia evidenziato che l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, già in vigore, proroga detti termini all'11 maggio 2020.

In sede di conversione sono state introdotte numerose modifiche anzitutto restringendo le ipotesi originariamente previste di eccezione alla sospensione dei termini ed al rinvio delle udienze in materia di minori, famiglia e diritti della persona, che vengono pertanto limitate ai soli casi di effettiva urgenza e/o rischio di grave pregiudizio (comma 3, lett. a)).

Al contrario, il novero delle eccezioni alla sospensione ed al rinvio viene esteso anche ai procedimenti elettorali in materia di azioni popolari e nelle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e per il Parlamento europeo, nonché nei casi di impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (comma 3, lett. a)).

A questi si aggiungono anche i casi di ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero e i procedimenti di estradizione per l'estero (comma 3, lett. b)).

Nell'ambito delle disposizioni relative alle misure di sicurezza igienico-sanitarie giudiziarie per lo svolgimento delle rispettive attività, sono apportate alcune modifiche finalizzate a tener conto anche delle attività degli ausiliari del giudice, prevedendo anche la possibilità di svolgerle con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (comma 7, lett. h-bis)).

Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, dovranno svolgersi con collegamento da remoto, secondo modalità stabilite dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, anche gli incontri tra genitori e figli che, a seguito di provvedimento giudiziale, si sarebbero dovuti svolgere in spazio neutro o in presenza assistenti sociali. Qualora ciò non risulti possibile, viene disposta la sospensione di tali incontri (comma 7-bis).

Nei **procedimenti civili**, il nuovo comma 20-ter dispone che fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale, ai fini della sottoscrizione della procura alle liti ai difensori, potranno essere utilizzate anche copie informatiche per immagine da trasmettere, unitamente alla copia di un documento di identità valido, anche tramite comunicazioni elettroniche. In tal caso, l'avvocato è tenuto a certificare l'autografia mediante la propria firma digitale sulla copia informatica della procura che si considera apposta in calce se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Relativamente ai **procedimenti penali**, viene introdotto un nuovo comma 12-bis che, fermo restando quanto già previsto per la partecipazione da remoto alle udienze delle persone detenute, internate o in custodia cautelare, estende la medesima modalità anche a tutte le altre udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, garantendo il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. A tal fine, sono previste specifiche comunicazioni per consentire la partecipazione ai collegamenti nonché l'identificazione e la partecipazione in videoconferenza degli imputati non soggetti a misure restrittive della libertà personale o sottoposti ad arresti domiciliari. Le predette attività dovranno essere verbalizzate dall'ausiliario del giudice che è tenuto a partecipare all'udienza dall'ufficio giudiziario.

Il comma 12-*quater* dispone anche per la fase delle **indagini preliminari** misure analoghe a quelle previste per le varie fasi processuali relativamente ai collegamenti

da remoto e in videoconferenza, all'accertamento dell'identità ed alla partecipazione degli indagati, anche se sottoposti a misure restrittive della libertà personale, e degli altri soggetti a diverso titolo eventualmente coinvolti (difensori, persone offese, consulenti, esperti, personale di polizia giudiziaria etc.), con modalità che devono essere comunque idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza (anche delle indagini) e ad assicurare la possibilità per gli indagati di consultarsi riservatamente con i propri difensori.

Il nuovo comma 12-*quinquies* prevede inoltre, per i **procedimenti civili e penali non sospesi** nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, che anche le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere adottate con collegamenti da remoto. In tal caso, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, il dispositivo della sentenza o l'ordinanza sottoscritti dal presidente o dal delegato dovranno essere depositati in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Tra le principali modifiche apportate all'art.83 DL 18, si evidenziano le seguenti disposizioni che, colmando la precedente lacuna, introducono specifiche misure relative ai **procedimenti presso la Corte di Cassazione**.

Tra queste, la previsione che la richiesta di procedere in deroga al generale rinvio delle udienze penali da parte di detenuti e imputati relativamente ai procedimenti per l'applicazione di misure cautelari, di sicurezza e di prevenzione, possa essere avanzata solo attraverso i difensori (patrocinanti in Cassazione).

Viene inoltre disposta la **sospensione della prescrizione** fino alla data dell'udienza di trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020, per i procedimenti pendenti presso la cancelleria della Cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Il nuovo comma 11-*bis*, relativo ai **procedimenti civili** in Cassazione, dispone che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, previo accertamento dell'idoneità e funzionalità del servizio da parte della DG sistemi informativi del Ministero della giustizia. Anche in questo caso, come per gli altri gradi di giudizio, il contributo unificato e l'anticipazione forfetaria potranno essere pagati tramite la piattaforma PagoPA.

Il nuovo comma 12-*ter* prevede invece – a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2020 – che la **decisione** di tutti i ricorsi in Cassazione (la cui trattazione si sia svolta in camera di consiglio o in udienza pubblica) si svolga in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Il PG e le parti dovranno trasmettere i rispettivi atti tramite PEC alla cancelleria entro specifici termini.

La Corte procede alla deliberazione, anche con modalità da remoto in videoconferenza, senza tuttavia la successiva lettura del dispositivo che viene comunicato alle parti.

L'eventuale richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal difensore del ricorrente – nel qual caso è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare – entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza e inviata alla cancelleria a mezzo PEC. A tal fine, è previsto il rinvio delle udienze fissate per il corrispondente periodo (25 gg) successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Relativamente alle **procedure di mediazione, negoziazione assistita e altre ADR**, vengono precisate le condizioni di sospensione dei termini che si applicano ai procedimenti che sono stati introdotti o risultano già pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (viene pertanto meno l'ulteriore presupposto che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale).

Viene inoltre prevista la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione con modalità telematiche in videoconferenza, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 nonché per il periodo successivo, previo consenso di tutte le parti coinvolte. In tali casi, viene inoltre previsto il ricorso alla firma digitale di avvocati e mediatori ai fini della sottoscrizione degli accordi e dei verbali di conciliazione.

Il campo d'applicazione di tutte le disposizioni previste dall'articolo 83 viene infine esteso, in quanto compatibile, anche alle altre giurisdizioni speciali non espressamente contemplate ed agli arbitrati rituali.

Infine, poiché l'art. 1 del disegno di legge di conversione del presente provvedimento abroga l'intero decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è stato conseguentemente soppresso il comma 22 che disponeva l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto.

3. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (art. 84)

In sede di conversione la disposizione ha subito limitate modifiche di mero coordinamento.

Anche in questo caso, poiché l'art. 1 del disegno di legge di conversione del presente provvedimento abroga l'intero decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è stato conseguentemente soppresso il comma 11 che disponeva l'abrogazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

4. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

Come è noto, l'articolo ha disposto la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 e fino al 15 aprile 2020 (anche se l'art. 37 del DL 23/2020 proroga questo termine al 15 maggio).

In sede di conversione è stato precisato (comma 1-bis) che la sospensione si applica anche per i termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Il comma 2, come modificato, precisa ora che conservano, la loro validità **per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza** (nella versione iniziale fino al 15 giugno 2020) tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi che risultino in scadenza tra il 31 gennaio e il **31 luglio 2020** (nella versione iniziale 15 aprile 2020). Questa disposizione si applica anche alle SCIA, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche ed alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Infine il comma 6 proroga la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo fino al 1 settembre 2020 (nella versione iniziale fino al 30 giugno).

5. Proroghe in materia edilizia (art. 103, commi 2 e 2-ter)

In sede di conversione, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 103 con una riformulazione che prevede la proroga dei termini di validità dei provvedimenti in materia edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, sino a 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tra questi sono ricompresi: certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi comunque denominati, inclusi i termini di inizio e fine lavori di cui al Testo Unico dell'Edilizia (art. 15, DPR 380/2001). Nel testo originario del decreto, la proroga, già prevista dal comma 2, estendeva fino al 15 giugno 2020 la validità di tali provvedimenti, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Inoltre, il testo del comma viene integrato specificando che tale proroga è applicabile anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Altresì, nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti all'articolo 103 ulteriori due commi relativi a proroghe in materia edilizia. Con il comma 2-*bis* viene disposto il differimento a 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione (di cui all'art.28 della Legge nazionale urbanistica 1150/42) e degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Con il comma 2-*ter* viene introdotta una proroga, di 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche ai termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati, per lavori edilizi di varia natura, in corso di validità dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. Il comma 2-*ter*, infine, precisa che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis)

L'articolo 72-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 9/2020 (decreto abrogato dal provvedimento in commento). L'articolo (comma 1) demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Con riferimento all'ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che l'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, identifica i seguenti Comuni (cd "zona rossa"):
1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione

D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: Vò.

Il comma 2 dell'articolo in esame affida poi all'ARERA il compito di disciplinare (con provvedimento da adottare entro centoventi giorni dal 2 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL 9/2020), le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

2. Rinvio di scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

L'articolo, che non ha subito modifiche in sede di conversione, dispone la proroga al 30 giugno p.v. dei termini per lo svolgimento di alcuni adempimenti ambientali. Si tratta, in particolare, del rinvio:

- della presentazione della dichiarazione ambientale sui rifiuti prodotti (MUD) i cui termini, altrimenti, sarebbero scaduti il 30 aprile (lett. a);
- del versamento del diritto annuale di iscrizione delle imprese e degli enti all'Albo nazionale gestori ambientali (lett. d);
- della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate (lett. b);
- della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (lett. c).

3. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)

L'articolo 113-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.

Nel dettaglio, viene disposto che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'ambiente) è consentito derogare:

- al quantitativo massimo ammesso, che può essere raddoppiato;
- al limite temporale massimo, che può essere elevato da un anno (termine attualmente vigente) fino a 18 mesi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78)

In sede di conversione l'articolo è stato profondamente modificato. Di seguito le modifiche di maggiore interesse:

- il comma 1, ha innalzato per il 2020 e a determinate condizioni, la percentuale dei contributi PAC per cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole;
- è stato introdotto il comma 2-bis per il quale costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi;
- ai sensi dei successivi commi 2-ter e quater, la disposizione sopra richiamata, è norma di applicazione necessaria nei contratti di compravendita di prodotti agroalimentari che si trovano sul territorio nazionale per effetto del richiamo all'art. 17 della legge 218/1995 secondo il quale prevalgono le norme italiane che, per il loro oggetto o scopo, devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Il contraente che contravviene all'obbligo sopra riportato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato il divieto. La vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni è affidata all'ICQRF d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato;
- il comma 3, infine, al fine di poter far fronte alle maggiori necessità legate alla distribuzione di derrate alimentari, a causa l'emergenza COVID-19, incrementa, per l'anno 2020, il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti di 50 milioni. Le risorse saranno destinate anche ad agevolare la vendita diretta del prodotto ittico attraverso le aste telematiche e la distribuzione alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

1. Sospensione termini di rimborso "Fondo 394" (art. 58)

La disposizione prevede la possibilità di sospendere per 12 mesi le rate (capitale e interessi) in scadenza nel 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento, dei finanziamenti agevolati "Fondo 394" gestito da Simest s.p.a. e diretti al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

2. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà (art. 72)

La disposizione istituisce un "Fondo per la promozione integrata (dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020) al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese.

Il fondo finanzia una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere il Made in Italy, anche potenziando le attività di promozione del sistema Paese realizzate mediante la rete estera di MAECI e ICE e cofinanziando iniziative di promozione realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni. Fino al 31 dicembre 2020 i contratti di forniture, lavori e servizi necessari per l'attuazione della campagna possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La norma dispone la creazione di una sezione separata del fondo 394/81 (finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici) per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi. Sono altresì previste misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga termini verifiche tecniche impianti a fune (art. 62-bis)

Attraverso l'introduzione di tale articolo aggiuntivo, si prevede che per garantire la continuità dei servizi i termini per lo svolgimento di alcuni adempimenti tecnici e amministrativi per l'anno 2020 relativi agli impianti a fune, (funivie, funicolari, sciovie,..) eroganti servizi di trasporto e sono prorogati di 12 mesi, qualora non sia possibile procedere in tempo alle relative verifiche e al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di sorveglianza. Gli impianti possono continuare a operare a condizione che il direttore o responsabile di esecuzione certifichi la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Sospensione canoni portuali (art. 92, comma 2)

Attraverso un'integrazione al testo originario del comma, si prevede che la sospensione dei canoni portuali (artt. 16, 17 e 18 della legge 84/1994) dallo stesso previsto fino al 31 luglio dell'anno in corso, si applichi anche per le concessioni rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale (o dall'Autorità Portuale) ai sensi del art. 36 del Codice della Navigazione. I relativi concessionari provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza interessi.

3. Trasporto pubblico locale e scolastico (art. 92, commi dal 4-bis al 4-quater)

Per contenere gli effetti negativi del virus COVID-19 sulla mobilità locale e in ragione delle operazioni di contrasto allo stesso, il comma 4 bis, introdotto in fase di conversione, prevede che non possono essere richieste penali o riduzioni del corrispettivo nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico da parte dei committenti di detti servizi a seguito delle minori corse o delle minori percorrenze effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. La disposizione in commento non si applica ai trasporti ferroviari interregionali indivisi e a lunga percorrenza.

Inoltre, il comma 4-ter prevede che tutte le procedure di affidamento di servizio di trasporto pubblico locale in corso possono essere sospese fino alla fine delle misure di

contenimento del virus COVID-19, con facoltà di proroga dell'affidamento dei servizi in essere al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione della fine dell'emergenza. Ai fini dell'entrata in vigore, le misure esposte sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

4. Autostrada del Brennero (art. 92, comma 4-quinquies)

Attraverso tale comma aggiuntivo, viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine, da ultimo previsto nel 30 giugno p.v., entro il quale dovrà avvenire la stipula da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della convenzione della concessione dell'Autostrada del Brennero.

5. Proroga adempimenti depositi carburanti minori (art. 92, comma 4-sexies)

Attraverso una modifica all'art. 5 del D.L. n. 124/2019, viene differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni dallo stesso introdotte recanti l'abbassamento da 10 a 5 mc della capacità di serbatoi di carburante collegati a distributori automatici per usi privati, agricoli e industriali superata la quale gli esercenti sono tenuti alla licenza fiscale, nonché la previsione di una contabilità semplificata per i registri di carico/scarico per gli esercenti depositi di carburante di capacità compresa tra 10 e 25mc, e distributori automatici collegati a serbatoi di carburante di capacità compresa tra 5 e 10 mc.

6. Funivie di Savona (art. 94-bis)

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19 nel territorio di Savona, la Regione Liguria è autorizzata, nell'ambito delle risorse disponibili per simili finalità, ad erogare, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 Milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti delle imprese della Provincia di Savona, che sono stati impossibilitati a svolgere le proprie prestazioni a causa della frana verificatasi nel novembre 2019, che ha coinvolto l'impianto a fune di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A..

Inoltre, per il ripristino del medesimo impianto, l'articolo in commento prevede che il provveditore delle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta sia nominato Commissario straordinario, come definito dall'art.4 del D.L. 32/2019. Il Commissario provvede alla progettazione, all'affidamento alla realizzazione dei lavori necessari a garantire il funzionamento dell'impianto funiviario. Per gli oneri derivanti da tali disposizioni si prevede uno stanziamento di quattro milioni di euro per l'anno 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 72-quater)

Con la norma si istituisce, presso il MIBACT, un tavolo di confronto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con gli Enti locali e con le Associazioni di categoria per il monitoraggio degli effetti dell'emergenza in corso sul turismo e la valutazione circa l'adozione di iniziative connesse. Oggetto dell'esame del tavolo, in via

prioritaria, saranno misure compensative in relazione ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza e interventi strutturali, in favore delle imprese maggiormente colpite, mirati alla ripresa. Saranno altresì oggetto di esame misure per il rilancio del turismo – considerato nella sua forma di filiera allargata – per veicolare a segmenti target interni ed internazionali i valori distintivi dell'offerta nazionale.

2. Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)

Viene trasposto, all'interno dell'articolo in analisi, il testo dell'articolo 28 del Decreto legge 2 marzo 2020, n.9, abrogato dal provvedimento in commento

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni, tra le quali si evidenziano le seguenti.

Innanzitutto vengono inseriti, tra i casi ai quali si applicano le disposizioni della norma sui rimborsi, anche i contratti di soggiorno che sono, per quanto attiene alla sfera dei servizi turistici, quelli conclusi con strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere. In particolare, espliciti riferimenti alle strutture ricettive e alle prenotazioni di soggiorno vengono previsti:

- al comma 1: fra le fattispecie in cui interviene, ai sensi dell'art.1463 del Codice Civile, l'impossibilità totale di effettuare o ricevere la prestazione addotta a contratto nei casi successivamente elencati, allo stesso comma, alle lettere da a) ad f);
- al comma 2: dove si stabiliscono termini e modalità con cui i soggetti interessati devono comunicare al fornitore del servizio l'impossibilità di fruire della prestazione di cui al contratto;
- al comma 3: dove si stabilisce il termine di 30 giorni entro cui il fornitore del servizio deve rimborsare il cliente dei corrispettivi ricevuti, ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno;
- al comma 9: dove si precisa che, nel caso in cui i servizi siano stati inseriti all'interno di un pacchetto turistico, inclusi quelli dedicati a viaggi d'istruzione, il rimborso dei corrispettivi ricevuti deve essere effettuato da parte dei fornitori, in denaro o con l'emissione di un voucher, al soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento, tipicamente l'agenzia di viaggi organizzatrice del pacchetto;
- al comma 10: dove si prevede che le disposizioni dell'intero articolo si applicano anche in deroga a condizioni di contenuto diverso eventualmente pattuite tra il fornitore del servizio e l'agenzia di viaggi o il portale di prenotazione che lo ha venduto al pubblico.

Inoltre, sempre riferendoci all'inserimento dei contratti di soggiorno fra i casi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo in analisi, viene inserito un apposito comma 5 che stabilisce che le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato in tutto o in parte la loro attività a seguito delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, possono offrire al cliente - in alternativa al rimborso dei corrispettivi già ricevuti in denaro o con l'emissione di un voucher di pari importo da usufruire entro un anno - un servizio equivalente a quello originariamente prenotato, o di qualità inferiore, con la restituzione della differenza di prezzo, o di qualità superiore, senza sovrapprezzo.

Anche l'applicazione della disciplina dei rimborsi introdotta con queste nuove disposizioni ai contratti di compravendita di pacchetti turistici, invero già prevista al comma 5 dell'articolo 28 del DL 9/2020, viene meglio chiarita citandoli esplicitamente al comma 1 dell'articolo 88 bis in analisi. Conseguentemente viene eliminata la

citazione dei soli contratti di trasporto alle lettere a) e b) dello stesso comma 1 e vengono inseriti, alla lettera f), gli acquirenti di pacchetti turistici. Vengono altresì inseriti, al comma 2, gli organizzatori di tali pacchetti tra coloro ai quali i soggetti interessati devono comunicare, nei termini e con le modalità stabilite nello stesso comma, l'impossibilità di fruire delle prestazioni contrattualizzate.

Il comma 4, introdotto *ex novo*, nel riprendere parte di quanto già previsto al comma 6 del DL 9/2020, introduce come importante novità il fatto che il recesso dal contratto può essere esercitato anche dal vettore, non solo dal viaggiatore, qualora il trasporto non possa più essere eseguito a causa di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali e internazionali in conseguenza della crisi epidemiologica in corso. In tali casi il vettore, dandone immediata comunicazione al cliente, è liberato dalle obbligazioni e procede quindi, entro 30 giorni, al rimborso dei corrispettivi ricevuti in denaro o con un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.

Il comma 6 riproduce il testo del comma 5 del DL 9/2020 ma, oltre a prevedere esplicitamente il caso in cui l'acquirente di un pacchetto di viaggio receda dal contratto per via di provvedimenti di Stati esteri – evidentemente inclusi nell'itinerario previsto – dove venga vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo, inserisce tre importanti novità: contempla la possibilità che l'organizzatore del viaggio offra al cliente che recede dal contratto un pacchetto di viaggio alternativo di valore inferiore, con restituzione della differenza di prezzo, consente che il voucher eventualmente utilizzato per il rimborso venga emesso anche per il tramite dell'intermediario agenzia di viaggi e, in fine, aumenta, rispetto ai 14 giorni dal recesso precedentemente fissati, il termine entro cui deve essere operato il rimborso, sempre in denaro o con voucher: il nuovo termine è fissato al momento in cui l'organizzatore stesso riceve a sua volta i rimborsi dei costi dei servizi da lui anticipati ai fornitori, e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'inizio del viaggio.

I successivi commi da 7 a 12 sono tutti di nuova introduzione rispetto al testo dell'articolo 28 del DL 9/2020. In particolare:

- il comma 7, in analogia con quanto operato dal comma 4 per i vettori, introduce anche per gli organizzatori di pacchetti turistici la possibilità di recedere dal contratto col cliente qualora Stati esteri, destinazione del servizio originariamente previsto, impediscano o vietino lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in conseguenza della crisi epidemiologica o comunque quando l'esecuzione del contratto sia impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati sempre in conseguenza dell'emergenza;
- il comma 8 assorbe il testo dei commi 6 e 9 dell'articolo 28 del DL 9/2020 e affronta la casistica dei viaggi di istruzione, specifico sottoinsieme dei pacchetti turistici, il cui svolgimento in tutta Italia è stato sospeso con la disposizione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso. Le modalità di gestione sono analoghe a quelle determinate per i pacchetti turistici salvo il fatto che non è ammessa, in questo caso, la possibilità che l'organizzatore offra un pacchetto sostitutivo di qualsivoglia valore: si prevede dunque il rimborso dei corrispettivi incassati o in denaro o con un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. I termini per l'emissione del voucher sono gli stessi previsti al comma 6. E' tuttavia preclusa all'organizzatore la possibilità di rimborsare il contraente con voucher nel caso di viaggi delle scuole dell'infanzia, e delle classi terminali della scuola primaria e di quella secondaria di primo e secondo grado: in questi casi si potrà

rimborsare esclusivamente con denaro. Il comma conclude con una previsione intesa a garantire che gli organizzatori che si erano aggiudicati l'assegnazione delle relative commesse non debbano ripetere la procedura d'accapo consentendosi agli Istituti scolastici di modificare modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, periodi, date e destinazioni dei viaggi stessi;

- il comma 9, stabilisce che i rimborsi di servizi di trasporto e alloggio inclusi in pacchetti turistici vengano effettuati, dai rispettivi soggetti erogatori, in denaro o con l'emissione di un voucher, al soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento, tipicamente l'agenzia di viaggi organizzatrice del pacchetto;
- anche per il comma 10 vale quanto già detto, in apertura di questa nota, tanto per i servizi di trasporto quanto per quelli di alloggio;
- il comma 11 estende a tutti i rapporti inerenti a contratti di servizi di trasporto, alloggio e pacchetti turistici le cui prestazioni siano previste con effettuazione tra il giorno 11 marzo e il 30 settembre di quest'anno la possibilità per il fornitore del servizio di restituire i corrispettivi ricevuti mediante un voucher qualora non sia possibile rendere la prestazione a causa degli effetti della crisi epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità viene prevista anche per i servizi cosiddetti di turismo *incoming*, vale a dire quelli in cui le prestazioni sono rese a contraenti provenienti dall'estero;
- il comma 12 precisa che la scelta di effettuare i rimborsi dovuti in denaro o con voucher - sempre di importo pari a quanto dovuto nei casi previsti dall'articolo in analisi - ricade in capo al fornitore del servizio e non è soggetta ad alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.;
- in fine il comma 13 riproduce esattamente il testo del precedente comma 8 dell'articolo 28 del DL 9/2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

Il comma 2 - modificato nel corso dell'iter parlamentare - prevede che, in ragione di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica estese oltre i termini già fissati con il DPCM 8 marzo 2020 che rendono impossibile l'esecuzione delle prestazioni dovute, i soggetti che hanno acquistato titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura possano presentare richiesta di rimborso all'organizzatore anche in date successive, purché sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento.

L'organizzatore, che potrà ricevere la richiesta di rimborso anche per i tramite del canale di vendita utilizzato, dopo avere riscontrato l'effettiva impossibilità sopravvenuta, emetterà in favore del richiedente un voucher di rimborso del titolo inutilizzabile, di importo pari a quanto dovuto e con validità di un anno. Viene però eliminato il termine di 30 giorni, precedentemente previsto, entro cui il rimborso deve essere effettuato successivamente alla presentazione dell'istanza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101)

L'articolo, confermato in sede di conversione, prevede una serie di misure volte a garantire studenti, ricercatori e docenti universitari dagli effetti della sospensione della frequenza alle attività didattiche. Nello specifico, le sessioni di laurea dell'anno accademico 2018-2019, nonché le scadenze ad esse connesse, sono prorogate al 15 giugno 2020. E' altresì previsto che tutte le attività formative e di servizio agli studenti svolte con modalità a distanza da professori e ricercatori siano equiparate a quelle svolte in presenza, producendone i medesimi effetti.

2. Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)

La disposizione, confermata in sede di conversione, prevede l'incremento del "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" in misura pari a 85 milioni di euro per il 2020. Le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza e per acquistare e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali.

ULTERIORI MISURE

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6)

Con una modifica al comma 2, è stato precisato che la requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere possa durare non oltre sei mesi o non oltre il termine in cui sia stato eventualmente prorogato lo stato di emergenza.

Si ricorda che la disposizione precisa che se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto, tale somma è posta a disposizione del proprietario mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, nelle seguenti modalità:

- a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
- b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

2. Disposizioni in materia di terzo settore, associazioni riconosciute e non riconosciute (art. 35)

In sede di conversione, oltre al rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile all'approvazione dei bilanci, è stata inserita la possibilità per le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri, di svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017 sempre entro il 31 ottobre 2020.

A questa data sono altresì prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Questi differimenti si applicano anche alle associazioni e fondazioni, alle associazioni non riconosciute (come le organizzazioni di categoria) e ai comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società.

Infine, per il solo anno 2020, il rendiconto sull'utilizzo dei fondi percepiti dal 5 per mille potrà essere fatto entro il termine di 18 mesi dalla data di ricezione delle somme invece di un anno.

3. Proroga canone Rai (art 62)

Il termine per il pagamento della rata trimestrale del canone di abbonamento speciale Rai in scadenza il 30 aprile è prorogato al 30 giugno 2020.

4. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75)

Per favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, la norma dispone la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, da parte delle amministrazioni e delle autorità indipendenti. Esse potranno, quindi, operare fino al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», come definite dalla normativa vigente. Con la conversione in legge, si specifica (comma 3bis) che i contratti relativi agli acquisti, che dovranno garantire, senza oneri per l'amministrazione, l'interoperabilità e la portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati, hanno una durata non superiore a trentasei mesi e prevedono da parte dell'amministrazione la facoltà di recesso unilaterale, senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere, a decorrere dai dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione.

5. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)

La disposizione prevede lo stanziamento, nel 2020, di 43,5 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie pubbliche) di dotarsi dei

materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale che per gli studenti.

Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministro della pubblica istruzione (emanato ai sensi dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

6. Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo (art. 95)

Sono sospesi, dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche aventi il domicilio fiscale o la sede legale od operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

Al fine di evitare l'aggregazione di persone negli uffici aperti al pubblico, è prorogata al 31 agosto 2020, la validità, ad ogni effetto, dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente al 31 gennaio 2020 (nella versione iniziale 17 marzo), rilasciati da amministrazioni pubbliche.

8. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

In deroga alle disposizioni del cod. civ. (art. 2364, 2 comma e 2478-bis), o di eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe. Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo. Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se

successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il COVID-19.

In sede di conversione è stato introdotto un comma 8-bis che estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106 alle associazioni ed alle fondazioni diverse dalle Onlus e dalle associazioni di promozione sociale.

9. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

La norma, volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, prevede che, fino al 30 giugno 2020, gli operatori postali procedano alla consegna degli invii raccomandati, assicurati e alla distribuzione dei pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. Relativamente invece alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari (con la conversione in legge, comma 1 bis) gli operatori postali possono consegnare questi invii con la procedura ordinaria di firma, oppure depositando nella cassetta postale l'avviso di arrivo. La giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i termini di decadenza e prescrizione delle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi fino al suo termine.

10. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 117)

La disposizione, come modificata, rimuove il limite originariamente imposto al Presidente ed ai componenti del Consiglio dell'AGCM che legava la permanenza in carica al solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.

11. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali (art. 118)

Analoga rimozione è stata operata per la proroga della permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante privacy.